

R.G. 974/2025**Tribunale Ordinario di Rieti***Sezione civile*

In data **23/10/2025** la giudice, dott.ssa Roberta Della Fina,

esaminati gli atti del giudizio e i documenti prodotti, nonché le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti,

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, in quanto, sulla base degli atti e dei documenti allo stato prodotti, risulta difettare la titolarità in capo alla convenuta del diritto di pretendere il pagamento dell'intero capitale mutuato non ancora scaduto (oltre a interessi, accessori e spese come previsto dall'art. 6 del capitolato allegato al contratto di mutuo), considerato quanto segue:

- dai documenti allo stato prodotti nel presente giudizio non risulta che ad avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 5 del richiamato capitolato sia stata la banca cedente, bensì la odierna convenuta nel medesimo atto di precetto in questa sede opposto, ove si legge “[...] *stante il protrarsi dell’inadempimento agli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di mutuo sopra citato, parte creditrice in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o dalle norme che regolano il rapporto, dichiara risolto di diritto il contratto di mutuo, con conseguente decadenza della parte finanziata dal beneficio del termine*” (cfr. pag. 3 del precetto);
- la convenuta, essendo cessionaria soltanto del credito derivante dal rapporto contrattuale intercorrente tra la banca cedente e la mutuataria, e non anche del contratto, non ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) o di richiederla giudizialmente (ex art. 1453 c.c.), avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che *“mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al*

cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 8579 del 29/03/2024; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Sassari, sentenza del 21 settembre 2023);

- dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. allegato 6 alla memoria difensiva di parte convenuta) non emerge una deroga al principio generale espresso al punto precedente, atteso che la previsione per cui *“sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun contratto di cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzia) relativi a detti crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora)”* rende evidente che il trasferimento include i diritti contrattuali funzionali alla realizzazione dei crediti ceduti, mentre alcun riferimento viene fatto al trasferimento di diritti e facoltà ulteriori inerenti la gestione del rapporto contrattuale (tra i quali il diritto di risolverlo);
- tale difetto della titolarità del credito (relativo all'intero capitale mutuato non ancora scaduto) azionato con il precetto opposto emerge dagli atti e documenti allo stato prodotti, ed è dunque rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025);

PQM

sospende l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto.

Si comunichi.

La Giudice

dott.ssa Roberta Della Fina